



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 17 Del 24/03/2014	OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE " NIALA".
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n. 44 del 30.05.2008, si stabiliva di concedere in locazione previa gara pubblica alcuni locali della struttura denominata “Niala” per l’esercizio del punto di ristoro, con onere a carico del gestore/conduuttore di garantire la fruibilità della parte destinata a struttura turistico ricettiva;
- che con determina del Responsabile del Settore affari Generali n. 60 del 13.06.2008 è stata indetta la gara e approvato lo schema del presente contratto;
- che con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 84 del 02/10/2008, la concessione di locali è stata aggiudicata alla Società il Cacciatore di Lobina e Dessì S.N.C. con sede in Ussassai via Nazionale n. 39 per la durata di anno 9 decorrenti dal 1/10/2008 al 30/09/2017;

Che è stato stipulato regolare contratto di locazione;

Considerato che al punto otto di cui al contratto sopra richiamato è disciplinata la modalità e la frequenza del pagamento del canone;

Vista la nota del 04/03/2014, assunta al protocollo dell’ente al n. 848 del 06/03/2014, a firma dei rappresentanti legali de “il Cacciatore snc” di Lobina & Dessì con la quale chiedono la disponibilità a voler concedere una sospensione dei canoni di locazione, come da contratto, per le motivazione nella stessa nota esplicitate, ed in particolare:

- Il perdurare della recessione economica
- Gli enormi costi di gestione;
- Strada comunale in condizioni precarie;
- Abbandono del bosco da parte dell’Ente Foreste;
- L’indifferenza degli organi di gestione preposti al funzionamento della linea ferroviaria;
- I costi proibitivi del personale dipendente.

Tra l’altro evidenziano che un mancato accoglimento della richiesta esporrebbe gli interessati alla valutazione di un abbandono dell’attività per sopravvenuta carenza di convenienza economica;

Verificato che alcune situazioni non erano prevedibili al momento della stipula del contratto di locazione, quali ad esempio l’incremento iva e l’aumento del costo del carburante, l’interruzione della linea ferroviaria ed una crisi economica che è andata oltre ogni aspettativa rispetto a quanto conosciuto nel 2008;

Ritenuto di dover accogliere seppure parzialmente la richiesta così come formulata, anche per non favorire comportamenti improntati ad un inaccettabile disimpegno, per le seguenti motivazioni:

- Che alla gara di appalto ha partecipato una sola ditta;
- Che già per la prossima stagione non si intravedono segnali incoraggianti anche per l’interruzione della linea ferroviaria a seguito dell’alluvione del 18/11/2013, principale sbocco, per l’attività di che trattasi.
- Che l’abbandono dell’attività, benché non particolarmente remunerativa, consente peraltro di mantenere una struttura in uno stato di efficienza;
- Che la struttura è situata in una zona distante da qualsiasi centro abitato e anche da piccoli insediamenti umani, favorendo quei soggetti male intenzionati ad abusare di strutture isolate;

Ritenuto di accogliere la richiesta , se pur parzialmente, nel seguente modo:

- Pagamento dei canoni arretrati mediante rateizzazione da concludersi entro il 2015;
- Sospensione per un anno del pagamento del canone 2014, comunque da corrispondere entro il 2015;
- pagamento dei canoni 2015 e 2016 da corrispondere entro il 2016
- pagamento del canone 2017 secondo contratto

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di accogliere parzialmente la richiesta di sospensione dei pagamenti del canone, per le motivazioni indicate in premessa, nel seguente modo:

- Pagamento dei canoni arretrati mediante rateizzazione da concludersi entro il 2015;
- Sospensione per un anno del pagamento del canone 2014, comunque da corrispondere entro il 2015;
- pagamento dei canoni 2015 e 2016 da corrispondere entro il 2016
- pagamento del canone 2017 secondo contratto

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario all'adozione di qualsivoglia azione utile alla soddisfazione del presente atto di indirizzo, anche in accordo fra le parti senza la necessità di adozione di ulteriori atti da parte della Giunta, garantendo comunque la regolarizzazione dei pagamenti in deroga entro il 31.12.2016.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

~~~~~